



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1320**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Approvazione regolamento attuativo menzione "vigna" di cui al decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 recante disposizioni in merito alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Il giorno **22 Giugno 2012** ad ore **10:05** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

**ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Visto l'articolo 6, comma 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini", in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009 n. 88" ove è stata prevista la menzione "vigna" o i suoi sinonimi seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale;

Visto il decreto 16 dicembre 2010 "Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni" che reca disposizioni applicative del d. lgs n. 61/2010 dettagliando le scadenze per l'attivazione dello schedario viticolo;

Visto il Reg. CE n 1234/2007 del 22/10/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unico) e relativi Regolamenti attuativi seguenti;

Visto il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, particolarmente in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Vista la propria deliberazione n. 1648 di data 29 luglio 2011 concernente l'elenco provinciale delle menzioni "vigna" ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009 n. 88";

Vista la nota di data 15 giugno 2012, prot. n. 17255/119 della C.C.I.A.A. di Trento;

Considerato che presso la C.C.I.A.A. di Trento sono state gestite fino alla campagna 2010/11 le menzioni "vigna" e che la stessa ha inoltre mostrato la disponibilità a continuare a svolgere la gestione della menzione vigna secondo le nuove disposizioni normative;

Ai fini di consentire ai produttori di utilizzare le menzioni "vigna" per i prodotti della campagna vendemmiale 2012/2013 e successive, ottenuti dalle medesime, si ritiene di definire un regolamento apposito;

LA GIUNTA PROVINCIALE

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di adottare, per le motivazioni espresse in premessa il regolamento così come riportato nell'allegato A) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di conferire alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al punto 1 la gestione della menzione «vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale;
- 3) di ratificare attraverso l'accordo di programma tra la Provincia Autonoma di Trento e la CCIAA di Trento quanto disposto al comma precedente;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige.

MC

ELENCO DELLE MENZIONI “VIGNA”.
Regolamento attuativo

Art. 1
Oggetto

1. Il D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, art. 6, comma 8 stabilisce che “la menzione «vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve (...) a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco positivo a livello regionale ...”;

2. Il Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010 “Disciplina dello schedario viticolo”, art. 15, c. 1 l. b) riporta la seguente definizione: “Vigna: parte di un vigneto costituito da una Unità vitata o da un insieme di Unità vitate che fa riferimento ad un determinato toponimo o nome tradizionale previsto nell’apposito elenco positivo regionale;

3. La Provincia Autonoma di Trento ha provveduto ad istituire un elenco provvisorio delle menzioni di vigna con delibera della Giunta provinciale n. 1648 del 29 luglio 2011, al fine di consentire le relative rivendicazioni per la vendemmia 2011/12;

4. L’accordo di programma tra la Camera di Commercio e la Provincia Autonoma di Trento stabilisce, all’art. 12, che la gestione amministrativa dell’elenco delle menzioni vigna, è attribuita alla Camera di Commercio I.A.A. di Trento;

5. La Camera di Commercio I.A.A. di Trento è destinataria della domanda di cui all’art. 6 del presente regolamento e allo scopo provvede ad istituire una procedura ad hoc, redigendo apposita modulistica per le richieste di riconoscimento delle menzioni “vigna” o i suoi sinonimi seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale.

Art. 2
Definizioni e termini

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
- a) “Elenco”: l’elenco delle menzioni di vigna di cui all’art. 6 c. 8 del D. Lgs. 61/10;
 - b) “Camera”: la Camera di Commercio I.A.A. di Trento
 - c) “Provincia”: la Provincia Autonoma di Trento
 - d) “Schedario”: lo Schedario vitivinicolo disciplinato dal DM 16 dicembre 2010

- e) “Richieste”: le richieste di riconoscimento della menzione di vigna alla Camera di Commercio I.A.A. di Trento.

Art. 3 *Nome della “vigna”*

1. Il nome della “vigna” può essere costituito da:

- a) un “toponimo”, intendendo per tale: il nome di un luogo o di una località, diverso dal nome di un Comune (amministrativo, catastale) o di una frazione, rilevabile attraverso le seguenti fonti: mappe topografiche o catastali sia contemporanee che storiche o attestazioni all’uopo rilasciate dal Comune nel cui territorio è ubicata la “vigna”;
- b) un “nome tradizionale”, intendendo per tale: un nome generico (anche di carattere storico o di fantasia) tradizionalmente attribuito all’area vitata corrispondente alla relativa “vigna”. Per quanto riguarda il requisito della “tradizionalità” si fa riferimento, per analogia, alle disposizioni comunitarie relative alla protezione delle menzioni tradizionali (Reg. CE 607/2009, art 35, par. 2) che per “uso tradizionale” intendono un impiego ininterrotto della durata di almeno 5 anni. L’uso tradizionale dovrà essere comprovato attraverso la presentazione di documentazione commerciale, registri, materiale promozionale o altro materiale considerato utile.

Nel caso in cui non sia possibile dimostrare l’impiego ininterrotto per cinque anni, la menzione “vigna” seguita da nome tradizionale sarà inserita nell’Elenco a titolo provvisorio. Trascorsi i cinque anni, o i restanti anni per i quali al momento della domanda non è stato possibile dimostrare l’uso continuativo, le relative produzioni potranno essere utilizzate per la rivendicazione delle DOP secondo le vigenti norme.

2. In entrambi i casi il nome della “vigna” non deve contenere o richiamare termini riservati a vini D.O.P. e I.G.P., nomi di “sottozone” tutelate, nomi di vitigni o menzioni tradizionali tutelate dalle norme comunitarie e nazionali.

Art. 4 *Delimitazione*

1. La “vigna” può interessare una superficie vitata di limitata estensione territoriale, senza soluzione di continuità, avente caratteristiche ambientali e viticole sostanzialmente omogenee.

2. Qualora l’area interessata dal “toponimo” o “nome tradizionale” non sia delimitabile sulla base di precisi elementi topografici o cartografici, è comunque necessario che la delimitazione della “vigna” risulti il più fedele possibile all’area vitata corrispondente al “toponimo” o “nome tradizionale”.

3. La “vigna” e la relativa estensione sono individuate mediante l’identificazione delle particelle fondiari vitate comprese al suo interno. I soggetti che richiedono l’iscrizione della “vigna” forniscono una proposta di delimitazione dell’area interessata con identificazione delle pp.ff. vitate ricadenti al suo interno.

4. Nello schedario viticolo è indicata l'appartenenza della particella fondiaria ad una determinata "vigna".

Art. 5 **Condizioni d'uso**

1. La "vigna" può identificarsi con la superficie vitata coltivata da uno o più conduttori.

2. Il nome di una "vigna" non può essere riservato ad un unico conduttore qualora l'area così qualificata interessi superfici vitate di più conduttori. Non possono essere oggetto di inserimento nell'elenco provinciale i nomi registrati come marchi.

3. Ai conduttori di vigneti ricadenti all'interno dell'area corrispondente alla "vigna" è consentito rivendicare il nome della "vigna", senza alcuna discriminazione, purché siano rispettate le condizioni previste¹.

4. In caso di omonimia il nome di un toponimo assegnato ad una "vigna" non pregiudica il suo utilizzo per identificare altre "vigne" individuate secondo il precedente art. 3, facenti riferimento ad uguale toponimo.

5. Non è consentita la coesistenza di nomi di più "vigne" sulla medesima particella fondiaria.

Art. 6 **Modalità di Iscrizione**

1. L'iscrizione della "vigna" nell'elenco provinciale previsto dall'art. 6, comma 8 del D. Lgs. 61/2010 può essere richiesta dai conduttori delle relative superfici vitate o da parte delle aziende che vinificano le uve provenienti da dette superfici.

2. I soggetti interessati devono presentare istanza utilizzando apposita modulistica con la quale viene richiesto il riconoscimento della menzione "vigna", seguita dal toponimo o dal nome tradizionale.

3. La Camera esamina le domande di registrazione della "vigna", espleta le necessarie verifiche, individua la delimitazione dell'area interessata e, acquisito il parere favorevole del Consorzio Vini del Trentino, approva l'istanza del soggetto interessato con proprio provvedimento. La Camera comunica al soggetto richiedente l'avvenuto accoglimento dell'istanza, o, nel caso, il motivato diniego.

Art. 7 **Aggiornamento dell'elenco**

¹ Ndr: vedi art. 1, comma 1, del presente Regolamento.

1. Le richieste di riconoscimento dei nomi delle “vigne” devono essere trasmesse alla Camera entro il 31 gennaio di ogni anno per poter essere rivendicate per la vendemmia entrante. Le risultanze positive sono comunicate alla Provincia per gli adempimenti di competenza.

2. Entro il 31 luglio di ogni anno la Provincia aggiorna l’Elenco con le informazioni inviate dalla Camera e successivamente provvede ad inserire i dati nello Schedario.

Art. 8 ***Utilizzo nella designazione***

1. Come stabilito nei relativi disciplinari di produzione, il nome della “vigna” può essere utilizzato nella designazione e presentazione dei vini appartenenti alle seguenti denominazione di origine nella cui zona di produzione ricadano le superfici interessate:

- DOC Casteller;
- DOC Lago di Caldaro;
- DOC Trentino - Trentino Superiore;
- DOC Trento;
- DOC Teroldego Rotaliano;
- DOC Valdadige;
- DOC Valdadige Terradeiforti.

Art. 9 ***Disposizioni transitorie***

1. I nomi di “vigna” già presenti nell’Elenco provinciale per la vendemmia 2011 con Delibera n. 1648 del 29 luglio 2011, conformi al presente regolamento, sono inseriti nell’Elenco medesimo prevedendone la delimitazione secondo quanto depositato già alla Camera.

Relativamente all’annata in corso le istanze di iscrizione all’Elenco, devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento.

2. Per la sola campagna vendemmiale 2012/2013 la Camera provvede a comunicare alla Provincia e al Consorzio Vini del Trentino, per una valutazione congiunta, i nomi delle “vigne” da inserire in Elenco, con la delimitazione richiesta.